


*Servizio Tutela Faunistica
Ufficio Pesca*

PESCARRE
nel
VERBANO CUSIO OSSOLA



ultimo aggiornamento: Giugno 2024



Provincia del Verbano Cusio Ossola ***Servizio Tutela Faunistica – Ufficio Pesca***

www.provincia.verbano-cusio-ossola.it - tutelafaunistica@provincia.verbania.it

Uffici di Verbania - Via dell'Industria, 25 – 28924 Verbania (tel. **0323 4950255**)

Uffici di Domodossola - Via De Gasperi, 27 – 28845 Domodossola (tel. **0324 492942**)

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: **9.30 - 12.30**

Martedì e Giovedì: **9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30**

**PER SEGNALAZIONI URGENTI
(AD ES. MORIE DI PESCI, MANCATO RILASCIO DA IMPIANTI DI CAPTAZIONE,
MESSE IN SECCA, ECC.)**

SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA'

Cell. 335 5985401 - per la Zona Verbano Cusio

Cell. 335 5985400 - per la Zona Ossola

Legge regionale 29/12/2006 n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” in vigore dal 19/01/2007.

Regolamento Regionale: 1/R del 10 Gennaio 2012 “Nuove disposizioni attuative dell’art. 9, comma 3 L.r. 29/12/2006 n. 37” (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del Regolamento Regionale 21 aprile 2008, n. 6/R.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA GUIDA SONO AGGIORNATE A GIUGNO 2024

SOMMARIO

PREMESSA

1. LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICA

- 1.1 - Pesca dilettantistica
- 1.2 - Cittadini stranieri
- 1.3 - Categorie agevolate – Esenzioni
- 1.4 - Esenzioni per residenti nelle altre regioni italiane

2. CLASSIFICAZIONE ACQUE NEL VERBANO CUSIO OSSOLA

- 2.1 - Classificazione Acque
- 2.2 - Zone di divieto di pesca
- 2.3 - Zone di divieto di pesca nelle acque del Lago Maggiore
- 2.4 - Acque libere e acque soggette a particolari disposizioni

3. NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE LIBERE

- 3.1 - Periodi, misure minime, numero e limiti di peso consentiti per la pesca della fauna ittica
- 3.2 - Specie di fauna ittica che possono essere pescate nelle acque ciprinicole senza limitazioni di periodi, misure o quantitativo
- 3.3 - Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca dilettantistica
- 3.4 - Posto di pesca e distanza degli attrezzi
- 3.5 - Divieti

4. NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

- 4.1 - Norme per la pesca dilettantistica nelle acque italiane del Lago Maggiore Convenzione italo-svizzera per la pesca (CISPP)
- 4.2 - Acque gestite dalla Sezione Provinciale Pescatori VCO - FIPSAS
- 4.3 - Diritto esclusivo di pesca "riva alta e riva bassa di Pallanza"
- 4.4 - Diritto esclusivo di pesca "ex Cuzzi Lamberti" Suna
- 4.5 - Aree protette Alpe Veglia – Alpe Devero – Alta Valle Antrona
- 4.6 - Acque gestite dal Parco Nazionale Valgrande
- 4.7 - Lago di Mergozzo
- 4.8 - Zona di pesca turistica sul Torrente Strona

5. LAGO D'ORTA

6. VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

CARTINA RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE (CON INDICAZIONE: ACQUE LIBERE, TRATTI IN CONCESSIONE O SOGGETTI A PARTICOLARI DISPOSIZIONI)

PREMESSA

LEGGE REGIONALE N. 37/06 - ART. 16. (ESERCIZIO DELLA PESCA)

1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e modalità consentite.
2. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.
3. È vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata dal Piano regionale (L.r. 37/06, art. 10, c. 5, lett. b)

1 - LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICA

L'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca (L.r. 37/06, art. 19, c. 1).

La pesca dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, che costituisce la licenza di pesca, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica.

La ricevuta di pagamento è esibita unitamente a un documento d'identità valido.

1.1 - PESCA DILETTANTISTICA

Collegarsi al sito della Regione Piemonte - Licenze di pesca al seguente link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/971-licenza-di-pesca>

e seguire la seguente procedura:

- ACCEDI AL SERVIZIO (accesso libero oppure con SPID)
- RILASCIO LICENZA DI PESCA
- scegliere CITTADINANZA ITALIANA
- proseguire inserendo CODICE FISCALE
- SCELTA TARIFFA: licenza tipo B e dare conferma

Scegliere il metodo di pagamento: ONLINE o DIFFERITO

Il sistema genera uno IUV (Identificativo Unico di Versamento) con il quale il cittadino potrà pagare direttamente con il sistema telematico utilizzando carte di credito e di debito. In alternativa, potrà stampare il foglio su cui è riportato lo IUV e pagare presso uno dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) – banche, uffici postali, tabaccai.

La ricevuta, che il cittadino pescatore potrà conservare sul proprio telefono cellulare o stampare e portare con sé, costituisce la licenza di pesca, da esibire in caso di verifica da parte delle autorità di vigilanza.

GLI EFFETTI DELLA LICENZA DI PESCA DECORRONO DALLA DATA DEL PAGAMENTO E HANNO VALIDITA' DI 365 GIORNI.

1.2 - CITTADINI STRANIERI

Collegarsi al sito della Regione Piemonte – Licenze di pesca e seguire la seguente procedura:

- ACCEDI AL SERVIZIO (accesso libero oppure con SPID)
- RILASCIO LICENZA DI PESCA
- scegliere CITTADINANZA ESTERA
- proseguire inserendo i propri dati
- SCELTA TARIFFA: licenza tipo D e dare conferma

proseguire con stesse modalità del paragrafo 1.1

GLI EFFETTI DELLA LICENZA DI PESCA DECORRONO DAL PAGAMENTO E HANNO VALIDITA' DI 3 MESI.

1.3 - CATEGORIE AGEVOLATE - ESENZIONI

Art. 27, Legge regionale 5 maggio 2012, n. 5 “Legge finanziaria per l’anno 2012”

“Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse per l’esercizio della pesca dilettantistica, i *cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).* Tali esenzioni hanno validità esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte.

Coloro che intendono praticare la pesca dilettantistica nelle altre Regioni devono attenersi alle disposizioni in esse vigenti. *La licenza di pesca rilasciata nelle altre Regioni italiane e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Piemonte.*

1.4 - ESENZIONI PER RESIDENTI NELLE ALTRE REGIONI ITALIANE

Sono esonerati dal pagamento della licenza di pesca solo i cittadini residenti in altre regioni appartenenti alle categorie di cui al punto 1.3

Se nelle altre regioni vi sono esenzioni ulteriori rispetto a quelle in vigore nella Regione Piemonte, i pescatori devono munirsi di licenza nella regione di residenza, oppure effettuare il pagamento della tassa e della soprattassa regionale piemontese, utilizzando il sistema di pagamento Pago PA tramite l'apposito servizio "Licenza di pesca", selezionando alla richiesta della provincia di residenza la voce AA- altre regioni.

2 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

2.1 - CLASSIFICAZIONE ACQUE NEL VERBANO CUSIO OSSOLA

TIPOLOGIA DELLE ACQUE	TIPO DI PESCA CONSENTITA	ELENCO ACQUE	NOTE
ACQUE PRINCIPALI	Pesca Professionale (solo Lago Maggiore) e Pesca Dilettantistica	LAGO MAGGIORE	- Convenzione italo-svizzera per la pesca (cap. 4.1) - Regolamento Sezione Provinciale Pescatori VCO F.I.P.S.A.S (cap. 4.2) - Diritto esclusivo di pesca "riva alta e riva bassa di Pallanza" (cap. 4.3) - Diritto esclusivo di pesca "ex Cuzzi Lamberti" Suna (cap. 4.4)
		LAGO D'ORTA	<i>Disposizioni comuni concordate con la Provincia di Novara (cap. 5), F.I.P.S.A.S (cap. 4.2)</i>
	LAGO DI MERGOZZO	<i>Acque soggette a particolari disposizioni del Comune di Mergozzo (cap. 4.7)</i>	
ACQUE SECONDARIE	Pesca Dilettantistica	ACQUE SALMONICOLE	Tutte le acque della Provincia del Verbano Cusio Ossola ad eccezione di quelle indicate nella categoria "Ciprinicole"
		ACQUE CIPRINICOLE	- Fiume Toce : dal ponte di Migiandone alla confluenza con il Lago Maggiore F.I.P.S.A.S (cap. 4.2) - Torrente Strona : dalla confluenza del Fiume Toce a monte fino alla confluenza con lo scaricatore Nigoglia ENALPESCA (cap. 4.8) - Torrente San Bernardino : tratto cittadino dal ponte di Santino alla foce - Lago di Antrona - F.I.P.S.A.S. (cap. 4.2) - Torrente Ovesca : tratto cittadino dalla 1 ^a traversa sotto il ponte della ferrovia fino a 100 metri oltre la centrale ex Grafieti (dopo il canale di carico della centrale stessa) - Canale di collegamento tra il Lago Maggiore e il Lago di Mergozzo

ACQUE PRINCIPALI: ACQUE NELLE QUALI, PER PORTATA, VASTITA' E PER LE CONDIZIONI BIOFISICHE E BIOLOGICHE, PUO' ESSERE ESERCITATA ANCHE LA PESCA PROFESSIONALE.

ACQUE SECONDARIE: ACQUE DESTINATE ALLA PESCA DILETTANTISTICA E NELLE QUALI E' VIETATA LA PESCA CON RETI ED ATTREZZI A GRANDE CATTURA.

VENGONO SUDDIVISE ULTERIORMENTE IN:

- **ACQUE SALMONICOLE** ACQUE IN CUI VIVONO O POSSONO VIVERE PREVALENTEMENTE PESCI APPARTENENTI AI SALMONIDI
- **ACQUE CIPRINICOLE** ACQUE IN CUI VIVONO O POSSONO VIVERE PREVALENTEMENTE PESCI APPARTENENTI AI CIPRINIDI O SPECIE COME IL LUCCIO, IL PESCE PERSICO E L'ANGUILLA

2.2 – ZONE DI DIVIETO DI PESCA

VALIDE FINO AL 31 DICEMBRE 2024

*ISTITUITE CON DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 119 del 2 dicembre 2019 e s.m.i.*

LE ZONE DI DIVIETO PESCA SONO TABELLATE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

COMUNE	DESCRIZIONE TRATTO	
BACENO	TORRENTE DEVERO	DAL PONTE DELLA SEGHERIA IN FRAZ. OSSO AL RIO AGARO COMPRESO FINO ALLA CASCATA
BACENO	LANCA PIANA DEVERO LANCA ALPE CRAMPIOLO RIO GRAGLIA RIO OSSO	
BEURA CARDEZZA	RIO CRUCITO'	DALLA STRADA PROV.LE BEURA-CUZZEGO A MONTE FINO ALLA CHIESA FRAZ. CARDEZZA
BOGNANCO	TORRENTE BOGNA	TRATTO DI 1 KM. DALLA PRIMA BRIGLIA FINO ALLO SBARRAMENTO ENEL IN LOC. TORNO
CEPPO MORELLI	RIO CROTTO TIGNAGA	TRATTO DI CIRCA 150 MT. COMPRESO TRA LA PASSERELLA DI LEGNO A MONTE DELLO SBOCCO NEL TORRENTE ANZA A VALLE
CRAVEGGIA	TORRENTE MELEZZO ORIENTALE	TRATTO LATERALE COMPRESO TRA IL PONTE IN LOCALITA' PRESTINONE E LA 4 ^A BRIGLIA A MONTE DELLO STESSO
CRAVEGGIA	ACQUETTE DI ZORNASCO	TRATTO DALLA SORGENTE RISORGIVA IN COMUNE DI CRAVEGGIA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE MELEZZO ORIENTALE ALL'ALTEZZA DELLA BRIGLIA SUPERIORE AL PONTE DELLA STRADA PROVINCIALE PER CRAVEGGIA PROVENIENTE DAL PIANO DI ZORNASCO
CREVOLADOSSOLA	FIUME TOCE	DALLO SBARRAMENTO ENEL DI CREVOLA, NEI PRESSI DEL LAGO TANA, FINO AL PONTE CHE SORREGGE LA STRADA PROVINCIALE – VIA VALLE VIGEZZO – PER CIRCA 150 MT.
CRODO	CANALE DI CREGO LANCA DI VERAMPIO	
CRODO	RIO VEGNO	DALLA LOCALITA' VEGNO ALLA CONFLUENZA CON IL TOCE
DOMODOSSOLA	RIO ANZUNO	DAL PONTE DELLA STRADA CALICE – GABI VALLE FINO ALLA FOCE
DOMODOSSOLA	VECCHIA LANCA DELLA SIBERIA	RIO CHE ATTRAVERSA LA PIANA DELLA LOC. SIBERIA CHE SFOCIA NEL FIUME TOCE IN CORRISP.DELLO SVINCOLO SUPERSTRADA
FORMAZZA	FIUME TOCE	DAL PONTE DELLA FRAZIONE VALDO AL PONTE DELLA FRAZIONE S. MICHELE
FORMAZZA	FIUME TOCE	TRATTO DALLA DIGHETTA DI BRENDO ALLA FRAZIONE VALDO
FORMAZZA	LANCHE DI FONDOVALLE	
MACUGNAGA	RIO FULA	F.NE PECETTO PER UNA LUNGHEZZA DI 400 MT
MACUGNAGA	RIO ISELLA	F.NE ISELLA PER UNA LUNGHEZZA DI 100 MT.
MALESCO	TORRENTE MELEZZO ORIENTALE	TRA LA CONFLUENZA DEI TORRENTI ISORNINO, LOANA E MELEZZO ORIENTALE, FINO ALLA BRIGLIA A VALLE DEL PONTE DEL GABBIO

COMUNE	DESCRIZIONE TRATTO	
MERGOZZO	RIO RESEGA	NEL TRATTO TERMINALE (80 MT.) DALLA CASCATA ALLA FOCE NEL LAGO
MONTECRESTESE	RIO VIGNA ALBERA	TRATTO DI 2 KM. DALLA FRAZ. NAVA ALLA FRAZ. ROLEDO
PIEDIMULERA	TORRENTE ANZA	DALLA TRAVERSA EDISON – SCALA DI RISALITA PESCI, A VALLE FINO AL PONTE DELLA STRADA PROVINCIALE PER PIEVE VERGONTE
PIEVE VERGONTE	RIO SANTA MARIA	TRATTO SCORRENTE DALLA LOC. "AL PIANO" FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE MARMAZZA IN FRAZ. FOMARCO BASSO
PIEVE VERGONTE	CANALE DI MEGOLO	PER UNA LUNGHEZZA DI 50 MT. DAL PRIMO PONTE DOPO LA CENTRALE
PREMIA	LANCA DEL PASSO LANCA DELLA PASSERELLA LANCA DEL PISSERO LANCA SAN ROCCO LANCA FORNACE RIO DEI GAMBERI LANCA FNERA	
PREMIA BACENO CRODO	FIUME TOCE	TRATTO CHE VA DA 100 MT. A MONTE DEL PONTE CHE PORTA ALLA CENTRALE DI CREGO IN CORRISPONDENZA DELLA COLONNINA DEL METANO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE DEVERINO
PREMOSELLO ORNAVASSO	FIUME TOCE	SOTTO IL PONTE DI MIGIANDONE PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELLA RAMPA DI DISLIVELLO DALLA BUCA SOTTOSTANTE L'INIZIO DELLA RISALITA A MONTE, FINO A COPRIRE UNA FASCIA DI 20/30 MT. OLTRE IL PONTE STESSO
RE	RIO VALLE DEGLI ORTI	TRATTO FINALE DALLA CASCATA A MONTE DEL PONTE SULLA S. STATALE 337 FINO ALLA CONFLUENZA CON IL MELEZZO ORIENTALE
SAN BERNARDINO VERBANO	SAN BERNARINO	DAL PONTE DELLA SEGHERIA DI SANTINO ALLA PRIMA DIGA A MONTE
TRASQUERA	TORRENTE DIVERIA	LOCALITA' ISELLE DALLA CAVA TOMOLA IN DIREZIONE CONFINE SVIZZERO SINO AL TERMINE DELL'ABITATO ULTIMA CASA SULLA DESTRA, PER UN TRATTO DI 500 METRI
VARZO	TORRENTE RI	DALLA FRAZ. BASSOGNO ALLA FOCE
VARZO	RIO CATTAGNA	DALLA SORGENTE ALLA FOCE
VARZO	RIO SCIOLLO	FRAZIONE FONTANA PER UNA LUNGHEZZA DI MT. 600 DALLA SORGENTE ALL'IMMISSIONE NEL TORRENTE DIVERIA
VERBANIA	SAN BERNARDINO	VICINO ALLA NUOVA SCALA DI RISALITA CON UN DIVIETO DI 50 MT. SIA SOTTO CHE SOPRA
VERBANIA	RIO GABBIANE	DALLA FOCE SUL FIUME SAN BERNARDINO AD ARRIVARE ALLA CAVA DI INERTI A MONTE
VILLETTE/MALESCO	TORRENTE MELEZZO ORIENTALE	LANCA SULLA SPONDA OROGRAFICA DESTRA DALLE ACQUE MINERALI AL PONTE DI MUGNAGO

2.3 - ZONE DI DIVIETO DI PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO MAGGIORE

Ai sensi del Regolamento di applicazione della Convenzione italo-svizzera sulla pesca, sul Lago Maggiore sono stabiliti i divieti di pesca alle foci dei seguenti fiumi:

Fiume	Tipologia divieto
Torrente Cannobino	Divieto di pesca permanente
Torrente San Giovanni	Divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo
Fiume Toce	Divieto di pesca permanente
Torrente San Bernardino	Divieto di pesca permanente sia nel tratto terminale dal Ponte della Statale 34 fino alla foce, sia alla foce

Le aree di divieto delle foci da proteggere si estendono per un raggio pari alla metà della larghezza del fiume, maggiorato di 50 m., nella porzione di lago prospiciente allo sbocco in lago dei relativi tributari.

per un I divieti di pesca non si applicano alle foci di tutti gli altri immissari, ne alla parte terminale del lago prima dello sbocco nel fiume Ticino emissario.

Le aree di divieto delle foci da proteggere possono anche non essere segnalate da cartelli o gavitelli, ma le restrizioni di pesca sono comunque in vigore.

**ORDINANZA N. 14/2015 DEL
COMMISSARIO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA:
DAL 15 MARZO AL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO**

Sono proibite la posa di ogni tipo di rete e la pesca professionale e dilettantistica dall'imbarcazione nell'area lacustre antistante la Piana di Fondotoce, racchiusa verso riva dalla linea immaginaria tra la punta della vecchia Osteria San Carlo antistante lo sbocco del canale di Mergozzo nel Maggiore e l'Hotel Carillon sulla strada Feriolo-Baveno.

**ORDINANZA N. 04/2023 DEL
COMMISSARIO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA:**
Nelle acque di competenza all'interno della Riserva Naturale di Fondo Toce, delimitata a lago dalle boe gialle di segnalazione dei confini a partire dalla località "San Carlo" ad oltre lo sbocco del Fiume Toce e che - dall'ultima boa gialla esistente - prosegue con una linea retta verso la foce del torrente Stronetta, è vietata la pesca con natanti di ogni tipo ed è consentita esclusivamente la pesca a piede asciutto dalla riva con attrezzi dilettantistici, con validità delle limitazioni e prescrizioni definite nel regolamento di applicazione della CISPP.

2.4 - ACQUE LIBERE E ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI	Lago Maggiore	La pesca sul Lago Maggiore è disciplinata dalla Convenzione italo-svizzera sulla pesca (cap. 4.1) Nel tratto di Lago della Provincia del VCO occorre la tessera FIPSAS (cap. 4.2 e 4.3), <u>ad esclusione</u> del tratto di lago di Suna , diritto esclusivo di pesca “ex Cuzzi Lamberti” (cap. 4.4)
	Lago d’Orta	Nel tratto di lago in Comune di Omegna è necessaria la tessera FIPSAS (cap. 4.2) Nel tratto di lago in Comune di Nonio <u>NON</u> è necessaria la tessera FIPSAS
	Lago di Mergozzo	Occorre il permesso del Comune di Mergozzo (cap. 4.7)
	Parco Val Grande	Si vedano le disposizioni contenute nel Regolamento del Parco (cap. 4.6)
	Aree protette Alpe Veglia – Alpe Devero – Alta Valle Antrona	Si vedano le disposizioni contenute nel Regolamento dell’Ente di Gestione (cap. 4.5)
	Fiume Toce (tratti)	Per la pesca in queste acque e’ necessaria la tessera FIPSAS Per la definizione dei tratti elencati (cap. 4.2)
	Torrente Bogna	
	Torrente Diveria	
	Torrente Melezzo Occidentale	
	Torrente Ovesca	
	Torrente Cannobino	
	Torrente Scaricatore Nigoglia	
	Torrenti Pellino e Scarpia, Rio Plesina	
	Lago di Antrona	
	Lago di Campliccioli	
Lago di Cheggio		
Lago di Morasco		
Torrente Strona	Zona di pesca turistica no kill (cap. 4.8)	
ACQUE LIBERE	Tutte le altre acque	SONO DA CONSIDERARSI LIBERE TUTTE LE ALTRE ACQUE NON SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI. Per la pesca nelle acque libere valgono le disposizioni della Legge Regionale 37/06 (cap. 3)

3 - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE LIBERE ORARI, PERIODI DI PESCA, MISURE E LIMITI DI CATTURA

- *Per le acque gestite da associazioni piscatorie valgono i divieti stabiliti dai relativi regolamenti sociali.*
- *Per le acque del Lago Maggiore valgono le disposizioni della Convenzione italo-svizzera valgono i divieti dalla stessa indicati.*

(Orari di pesca) - art. 14 Regolamento regionale 1/R

Nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba è vietato esercitare la pesca e trattenere fauna acquatica catturata in modo accidentale.

In deroga al comma 1 è consentita, nei soli corpi idrici individuati dalle province tra le acque ciprinicole, la pesca senza limiti di tempo alla carpa (*Cyprinus carpio*) e alle specie dell'allegato C).

(Periodi di pesca) - art. 13 Regolamento regionale 1/R

E' vietato trattenere le specie indicate nei periodi di divieto di pesca a scopi riproduttivi, di cui all'allegato B).

Il pesce catturato che non sia consentito trattenere è immediatamente rilasciato senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza allegargli danno è fatto obbligo tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere effettuate a mano bagnata.

Nelle acque salmonicole è vietato l'esercizio della pesca nel periodo di tutela riproduttiva dei salmonidi.

(Orari, periodi e limitazioni nelle acque soggette alla Convenzione italo-svizzera)

Il divieto di pesca ha inizio alle ore 12.00 del primo giorno e termina alle ore 12.00 dell'ultimo giorno indicato.

Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

**3.1 - PERIODI, MISURE MINIME, NUMERO, LIMITI DI PESO CONSENTITI
PER LA PESCA DELLA FAUNA ITTICA (REG. REGIONALE 1/R - ALL. B)**

famiglia	specie	nome comune	lunghezza minima (cm) (*)	periodi di divieto di pesca		n. di prede massimo per ogni giornata di pesca	n. di prede massimo per anno
				inizio divieto	fine divieto		
Anguillidae	<i>Anguilla anguilla</i>	anguilla	0	*	*	0	0
Blenniidae	<i>Salaria fluviatilis</i>	cagnetta	nn	nn	nn	nn	nn
Clupeidae	<i>Alosa fallax lacustris</i>	agone	20	15 maggio	15 giugno	nn	nn
Clupeidae	<i>Alosa fallax nilotica</i>	cheppia	nn	nn	nn	nn	nn
Cobitidae	<i>Cobitis taenia</i>	cobite	nn	nn	nn	nn	nn
Cottidae	<i>Cottus gobio</i>	scazzone	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	alborella	nn	15 maggio	15 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Barbus plebejus</i>	barbo	25	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Barbus meridionalis</i>	barbo canino	nn	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Cyprinus carpio</i>	carpa	35	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Leuciscus cephalus</i>	cavedano	nn	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Gobio gobio</i>	gobione	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Chondrostoma genei</i>	lasca	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Rutilus pigus</i>	pigo	20	1 aprile	30 aprile	3	nn
Cyprinidae	<i>Phoxinus phoxinus</i>	sanguinerola	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Chondrostoma soetta</i>	savetta	nn	15 maggio	15 giugno	3	nn
Cyprinidae	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	scardola	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Tinca tinca</i>	tinca	25	1 giugno	30 giugno	3	nn
Cyprinidae	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	triotto	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Leuciscus souffia</i>	vairone	nn	nn	nn	nn	nn
Esocidae	<i>Esox lucius</i>	luccio	60	1 febbraio	31 marzo	1	nn
Gadidi	<i>Lota lota</i>	bottatrice	nn	nn	nn	nn	nn
Gobiidae	<i>Padogobius martensi</i>	ghiozzo padano	nn	nn	nn	nn	nn
Percidae	<i>Perca fluviatilis</i>	persico reale	18	25 aprile	31 maggio	10	nn
Salmonidae	<i>Salvelinus alpinus</i>	salmerino alpino	22	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	8	nn

Salmonidae	<i>Salmo [trutta] trutta</i>	trota fario	22	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	8	nn
Salmonidae	<i>Salmo [trutta] marmoratus</i>	trota marmorata e suoi ibridi	35	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	2	10
Salmonidae	<i>Coregonus oxyrhynchus</i>	bondella	30	15 dicembre	15 gennaio	8	nn
Salmonidae	<i>Coregonus lavaretus</i>	coregone o lavarello	35	15 dicembre	15 gennaio	8	nn
Salmonidae	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	trota iridea	20	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba della prima domenica di febbraio	10	nn
Thymallidae	<i>Thymallus thymallus</i>	temolo	35	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba della prima domenica di giugno	1	10

nn = nessuna limitazione

***) Pesca vietata in attesa della predisposizione di un piano di gestione regionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007.**

Il numero di catture giornaliero dei pesci appartenenti alle diverse specie delle famiglie Salmonidae non può superare complessivamente la quota di 8 esemplari; dal calcolo della quota non vengono considerati gli esemplari di Trota iridea.

Il limite di peso che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca non può complessivamente superare i 5 Kg. Dal calcolo del peso vengono detratti gli esemplari delle specie di cui all'all. C o per cui è previsto un limite numerico giornaliero ed il pesce più pesante delle rimanenti specie.

NOTE

Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca e di trattenere, in caso di cattura accidentale, delle seguenti classi e specie di fauna acquatica (art. 13, comma 1, Regolamento Regionale):

- a) lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*);
- b) storione comune (*Acipenser sturio*);
- c) storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- d) cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*).

Apertura della pesca nei laghi e bacini montani presenti sul territorio provinciale:

- a) laghi di Cheggio (o alpe Cavalli) e Campliccioli in Comune di Antrona Schieranco, lago delle Fate (o Quarazza) in Comune di Macugnaga e lago di Morasco in Comune di Formazza, apertura dalle ore 6.00 della prima domenica del mese di maggio e chiusura al tramonto della prima domenica del mese di ottobre;
- b) **tutti gli altri laghi e bacini montani**, apertura dalle ore 6.00 della prima domenica del mese di giugno e chiusura al tramonto della prima domenica del mese di ottobre.

3.2 - SPECIE DI FAUNA ITTICA CHE POSSONO ESSERE PESCATE, NELLE ACQUE CIPRINICOLE, SENZA LIMITAZIONI DI PERIODI, MISURE O QUANTITATIVO (REG. REGIONALE 1/R - ALL. C)

FAMIGLIA	GENERE E SPECIE	NOME COMUNE
Cyprinidae	<i>Abramis brama</i>	abramide
Cyprinidae	<i>Aspius aspius</i>	aspio
Cyprinidae	<i>Barbus barbus</i>	barbo europeo
Cyprinidae	<i>Carassius auratus</i>	pesce rosso
Cyprinidae	<i>Carassius carassius</i>	carassio
Cyprinidae	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	carpa erbivora
Cobitidae	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	cobite di stagno orientale o misgurno
Poeciliidae	<i>Gambusia holbrooki</i>	gambusia
Centrarchidae	<i>Lepomis gibbosus</i>	persico sole
Centrarchidae	<i>Micropterus salmoides</i>	persico trota
Ictaluridae	<i>Ictalurus melas</i>	pesce gatto
Cyprinidae	<i>Pseudorasbora parva</i>	pseudorasbora
Cyprinidae	<i>Rhodeus sericeus</i>	Rodeo amaro
Cyprinidae	<i>Rutilus rutilus</i>	rutilo o gardon
Salmonidae	<i>Salvelinus fontinalis</i>	salmerino di fonte
Percidae	<i>Stizostedion lucioperca</i>	sandra o lucioperca
Siluridae	<i>Silurus glanis</i>	siluro

Nei corpi idrici indicati dalle province le specie elencate all'allegato C possono essere pescate senza limitazioni di periodi, misure o quantitativo (art. 15, comma 4 Regolamento Regionale).

Per il Lago Maggiore valgono le disposizioni del Commissariato italo-svizzero sulla pesca: 4.1

3.3 - ATTREZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA E USO DI ESCHE E PASTURE (R.R. 1/R ART. 10)

1. Ad ogni pescatore munito di licenza di pesca dilettantistica è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi:
 - a) nelle acque ciprinicole è consentito l'uso di più canne lenza con o senza mulinello od una bilancia di lato non superiore a metri 1,5 montata su palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza;
 - b) nelle acque salmonicole è ammesso l'uso di una sola canna;
 - c) l'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
2. In tutte le acque è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.
3. L'uso della bilancia è:
 - a) consentito unicamente con lato delle maglie non inferiore a millimetri quindici da misurarsi ad attrezzo bagnato;
 - b) consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto senza apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento;
 - c) vietato dal 1° aprile al 15 luglio;
 - d) vietato tutto l'anno nelle rogge, canali e fontanili.
4. Le canne lenza possono essere armate:
 - a) nelle acque popolate prevalentemente da ciprinidi con un massimo di 5 ami con esche naturali o di 5 esche artificiali;
 - b) nelle acque salmonicole con una singola esca naturale o quattro mosche artificiali o una singola altra esca artificiale.
5. Nelle acque salmonicole sono vietati:
 - a) l'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione;
 - b) la pesca con larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali ~~e pesce vivo e morto~~*;
 - c) il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.
6. Nelle acque ciprinicole:
 - a) il pescatore dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria e non più di chilogrammi due di altri materiali per pasturazione;
 - b) il pescatore può utilizzare un massimo di due canne entro uno spazio di tre metri.
7. Le province, per motivate esigenze e sentito il comitato consultivo provinciale, possono disciplinare, anche in deroga ai commi 3, 4, 5 e 6, l'utilizzo degli attrezzi, le tipologie di lenze, esche, modalità e accessori per la pesca dilettantistica.
8. Le province possono, altresì, consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi nell'elenco di cui al comma 1.

*** DGP n. 207/2011: "è consentito l'esercizio della pesca in tutte le acque della Provincia del Verbano Cusio Ossola anche con esche naturali quali il pesce vivo o morto, esclusivamente appartenenti alle specie autoctone di cui all'allegato B) del RDA 1/R 2012".**

3.4 - POSTO DI PESCA E DISTANZA DEGLI ATTREZZI (R.R. 1/R ART. 11)

1. Il posto di pesca o postazione di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca non inferiori a:
 - a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;
 - b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;
 - c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra la pesca con la bilancia.
3. Le province, per motivate esigenze, possono derogare a quanto stabilito al comma 2.

Durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.

Per il Lago Maggiore valgono le disposizioni del Commissariato italo-svizzero sulla pesca: 4.1

Nelle acque **SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI:**

Commissariato Italiano per la convenzione Italo Svizzera sulla pesca Lago Maggiore	cap. 4.1
Sezione Provinciale Pescatori VCO – F.I.P.S.A.S.	cap. 4.2
Diritto esclusivo di pesca “riva alta e riva bassa di Pallanza”	cap. 4.3
Diritto esclusivo di pesca “ex Cuzzi Lamberti”	cap. 4.4
Aree protette dell'Ossola	cap. 4.5
Parco Nazionale Valgrande	cap. 4.6
Comune di Megozzo	cap. 4.7
Enalpesca	cap. 4.8

3.5 - DIVIETI - Legge Regionale n. 37/2006 - Art. 20. (Modalità e tecniche di pesca vietate)

1. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
2. Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.
3. Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, ~~pesce vivo o morto~~*, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
4. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
5. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana.
6. È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
7. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
8. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9. È vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche.
10. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
11. È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12. È vietata la pesca subacquea.
13. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
15. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
16. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna.
17. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.

*** DGP n. 207/2011: "è consentito l'esercizio della pesca in tutte la acque della Provincia del Verbano Cusio Ossola anche con esche naturali quali il pesce vivo o morto, esclusivamente appartenenti alle specie autoctone di cui all'allegato B) del RDA 1/R 2012".**

4 - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

4.1 - NORME PER LA PESCA DILETTANTISTICA NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE (CONVENZIONE PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- *Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere*
- *Regolamento di Applicazione e nelle Ordinanze del Commissario italiano*
- *Regolamento delle semine di materiale ittico nelle acque italo-svizzere*
- *Ordinanze e comunicati in vigore*

MISURE MINIME, PERIODI DI DIVIETO E LIMITAZIONI DI PESCA

<i>Specie ittiche</i>	<i>Misura minima</i>	<i>Periodo di divieto *</i>	<i>Ulteriori limitazioni di pesca</i>
Trota nel lago	40 cm	26/09 – 20/12	8 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregonidi), di cui non più di 3 trote o salmerini
Salmerino	25 cm	15/11 – 24/01	
Coregone Lavarello	30 cm	01/11 – 31/01	
Coregone Bondella	25 cm	01/11 – 31/01	
Luccio	45 cm	15/03 – 30/04	2 capi al giorno
Pesce persico	18 cm	01/04 – 31/05	25 capi al giorno
Lucioperca	40 cm	01/04 – 31/05	2 capi al giorno
Persico trota	20 cm	01/05 – 30/06	
Agone	20 cm	15/05 – 15/06	<i>DIVIETO DI PESCA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA DDT DISPOSTO CON ORDINANZA N. 3/15</i>
Barbo	-	15/05 – 15/06	
Carpa	30 cm	01/06 – 30/06	
Tinca	30 cm	01/06 – 30/06	
Alborella		DIVIETO DI PESCA	SPECIE PROTETTA
Temolo		DIVIETO DI PESCA	SPECIE PROTETTA
Pigo		DIVIETO DI PESCA	SPECIE PROTETTA
Anguilla		DIVIETO DI PESCA	SPECIE PROTETTA
Savetta		DIVIETO DI PESCA	SPECIE PROTETTA
Storioni autoctoni		DIVIETO DI PESCA	SPECIE PROTETTA
Gambero		DIVIETO DI PESCA	SPECIE PROTETTA

*** I PERIODI DI DIVIETO INIZIANO E TERMINANO ALLE ORE 12.00 DEI GIORNI INDICATI**

Orari, disposizioni e modalità vietate di pesca dilettantistica

- **La pesca con la canna da riva è sempre consentita, mentre la pesca con la canna ed altri attrezzi dilettantistici da imbarcazione è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levare del sole.**
- I pesci catturati in periodo di divieto e quelli che non abbiano raggiunto la misura minima, nonché le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimessi in acqua con ogni possibile cura. Le specie ittiche proibite per il DDT, eventualmente rinvenute morte, dovranno essere conservate opportunamente surgelate per la successiva consegna ai centri di raccolta indicati dai competenti Servizi Veterinari delle ASL
- E' vietato praticare la "pesca a strappo" con attrezzi armati con amo, cucchiaino, ancoretta o altri dispositivi ad essi assimilabili. Per "pesca a strappo" si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.
- L'uso del guadino è permesso esclusivamente per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.
- Nelle acque soggette alla Convenzione, l'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca che non appartengano alla comunità ittica del lago Maggiore sono sempre vietati. E' altresì proibito utilizzare come esca qualsiasi pesce soggetto a specifiche misure restrittive o di protezione. L'impiego di pesci vivi da utilizzare come esca è consentito esclusivamente con modalità d'uso che non pregiudichino il movimento del pesciolino solamente per gli attrezzi dilettantistici utilizzati per la pesca al traino, nonché con la canna da pesca con o senza mulinello.
- Per pesca al traino si intende una tecnica di pesca sportiva in movimento che consiste nel navigare trainando mediante l'impiego di attrezzi specifici consentiti dal presente Regolamento una lunga lenza armata di amo o ami muniti di esche vive o artificiali.
- L'uso di apparecchi elettronici per il rilevamento dei pesci è consentito fino all'entrata in vigore del nuovo accordo tra i due Stati di modifica della Convenzione.

TAB. 3 del R.d.A. Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del Lago Maggiore

ATTREZZO	Specie di riferimento	Limitazioni stagionali e altre prescrizioni
Canna da pesca con o senza mulinello	Varie specie	E' consentito l'uso di non più di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10.

PESCA AL TRAINO (1)

Canna, con o senza downrigger con o senza derivatore (sideplaner)	Specie varie	Consentite 6 canne per imbarcazione. Per una canna è consentito l'aggancio di un singolo derivatore e di una sola esca Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza inferiore a 18 cm. Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza superiore a 18 cm.
Molagna (tirlindana da trota)	Trota	Proibito durante la chiusura della pesca alla trota
Tirlindana	Pesce persico	Proibito durante il divieto del persico. Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana.
Cavedanera, cane (sia emerso che sommerso)	Trota	Consentito un massimo di: - 8 esche in caso di utilizzo di una sola cavedanera (o cane) - 6 esche per singolo attrezzo in caso di utilizzo contemporaneamente di due cavedanere (o cani) Proibito durante il divieto della trota.

CATTURA DI PESCI DA ESCA (2)

Bilancino	Pesce da esca	La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve superare la lunghezza di 1,5 metri. Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dell'imbarcazione. Proibito da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dello spuntar del sole.
Nassetta	Pesce da esca	La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm.
Bottiglia	Pesce da esca	Nessuna specifica

(1) Per quanto riguarda la pesca a traino è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione, nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo.

(2) Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei "pesci da esca", che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore.

Gli esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.

Per maggiori informazioni consultare il sito WEB della Commissione (www.cispp.org)

4.2 - ACQUE GESTITE DALLA SEZIONE PROV. PESCATORI VCO F.I.P.S.A.S.

VIA BOCCACCIO, 2 – VILLADOSSOLA (VB) – TEL. 0324/51252 FAX 0324/572156 - E MAIL: fipsasvco@yahoo.it

ELENCO ACQUE GESTITE: FIUMI – TORRENTI – LAGHI (tratti tabellati a cura dell'associazione)

1. **FIUME TOCE:** Tratto scorrente in Comune di Premia, esclusi gli affluenti. Da 100 m., a monte del ponte che porta alla centrale di Crego fino alla confluenza con il Deverino è vietata la pesca in quanto zona di protezione, da questa zona, a valle fino alla confluenza con lo scarico del canale di Verampio – zona pesca no-kill – In tutto il tratto compresa anche la diga di Verampio non è possibile trattenere alcun temolo eventualmente allamato.
2. **FIUME TOCE:** Tratto scorrente in Comune di Crodo, esclusi gli affluenti.
3. **FIUME TOCE:** Tratto scorrente da Pozzomaglio in comune di Crevoladossola, fino al ponte della Mizzoccola in Comune di Domodossola, ed affluenti; Torrente Diveria dal vecchio ponte Napoleonico in Comune di Crevoladossola alla foce, Torrente Bogna dalla chiesa di S. Stefano alla foce.
4. **FIUME TOCE:** Dalla cappella degli Scopelli in Comune di Beura Cardezza, allo sbocco nel Lago Maggiore. Sul fiume Toce a valle delle paratoie di Prata è stata istituita una zona di protezione con entrata in funzione della scala di monta per una lunghezza di 200 mt., a valle delle paratoie stesse. In questo fiume dal ponte di Migiandone alla foce, le acque sono classificate ciprinicole, ma vige ugualmente l'obbligo di segnacature per i salmonidi e timallidi. Nel tratto dal ponte della statale di Gravellona Toce alla foce e solo in questo tratto è permessa la pesca con il cagnotto e la pasturazione, limitata ad 1 kg. di cagnotti e a 2 kg. di sfarinati.
5. **TORRENTE DIVERIA:** Tratto scorrente in Comune di Varzo dalla presa della Società Enel in Frazione Balbalonesca al ponte romano (200 m. a monte della galleria di S.Giovanni) esclusi gli affluenti. Nel Diveria è vietata la pesca dallo sbarramento della Centrale Enel di Varzo alla confluenza con il Rio Cairasca perché zona di ripopolamento.
6. **TORRENTE MELEZZO OCCIDENTALE:** Scorrente nei Comuni di Druogno, Trontano e Masera fino alla foce escluso gli affluenti.
7. **TORRENTE OVESCA:** Dalla confluenza del Rio Troncone e Rio Loranco in Comune di Antrona Schieranco allo sbocco nel fiume Toce in Comune di Villadossola.
8. **TORRENTE CANNOBINO:** Scorrente nel tratto compreso dal sasso di Finero e lo sbocco nel Lago Maggiore, nei Comuni di Malesco, Cursolo Orasso, Gurro, Cavaglio Spocchia, Cannobio.
9. **TORRENTE SCARICATORE NIGOGLIA:** Dalle porte del Lago d'Orta in Comune di Omeгна alla confluenza con il Torrente Strona.
10. **TORRENTE PELLINO E SCARPIA, RIO-PLESINA:** scorrenti nel Comune di Madonna del Sasso.
11. **LAGO DI CAMPLICCIOLI**
12. **LAGO DI CHEGGIO**
13. **LAGO DI MORASCO**
14. **LAGO DI ANTRONA** (Pesca turistica).
15. **LAGO MAGGIORE (o VERBANO) area compresa Cannobio - Belgirate**
(Escluso il territorio di Suna)
Vigono le disposizioni sulla pesca valide per le acque soggette alla convenzione italo-svizzera.
16. **LAGO D'ORTA IN COMUNE DI OMEGNA:** per ordinanza del Comune è vietata la pesca nel porticciolo di Bagnella e dall'attracco dei battelli navigazione lago d'Orta alla ex sede canottieri.

TESSERAMENTO ANNO 2024 (dal 1 gennaio al 31 dicembre)

**PER ESERCITARE LA PESCA NELLE PREDETTE ACQUE OCCORRE
OLTRE ALLA LICENZA REGIONALE DI PESCA:**

TESSERA:

OBBLIGO ANCHE PER STRANIERI

- | | |
|---|--|
| - Adulti | € 30,00 |
| - Ragazzi nati nel 2009 e seguenti | € 6,00 |
| - Soggetti di cui alla L. 104 art. 3 comma 3 | € 5,00 <i>tesseramento online o presso Sezione Villadossola</i> |

Inoltre:

PESCA DA NATANTE LAGO MAGGIORE e LAGO D'ORTA

ESENTI PER I NATI NEL 2009 E SEGUENTI – OBBLIGO ANCHE PER STRANIERI

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Annuale | € 50,00 |
| - Giornaliero | € 10,00 |
| - Settimanale | € 20,00 |

TUTTI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI CON:

- **BOLLETTINO C.C.P. n. 42649129** oppure
- **BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 29 R 07601 10100 000042649129**

intestati a: **SEZIONE PROVINCIALE PESCATORI DEL VCO**

Inoltre per le predette acque - fatta eccezione per il LAGO MAGGIORE*:

REGOLAMENTO SEGNACATTURE: validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024

(da ritirare presso i punti di tesseramento)

- | | |
|--|----------------|
| - Residenti e tesserati nella Provincia del VCO | € 10,00 |
| - Tesserati in altre province | € 20,00 |
| - GRATUITO per i nati nel 2009 e seguenti | |

*** LAGO MAGGIORE - REGOLAMENTO SEGNACATTURE:** validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024
GRATUITO (da ritirare presso i punti di tesseramento e presso l'ufficio pesca di Verbania della Provincia)

PUNTI TESSERAMENTO:

sede della Sezione Provinciale Pescatori del VCO – FIPSAS

(aperta tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 12.00)

Verbano:

- CANNOBIO - APD CANNOBIO - C/O CUDA SALVATORE - VIA ALLA CUSERINA, 1
- CANNOBIO - INFO POINT - PIAZZA M. DELLA LIBERTA'
- CANNOBIO - PRO LOCO - VIA A. GIOVANOLA, 25
- VERBANIA INTRA - SOFFRITTI GINO - PESCA SPORT - VICOLO MOLINO
- VERBANIA SUNA - MIKY PESCA - VIA TROUBETZKOY
- VERBANIA FONDOTOCE - CAMPEGGIO ISOLINO *(esclusivamente per i clienti del campeggio)*

Cusio:

- GRAVELLONA TOCE - BIRILLO PESCA SPORT - CORSO ROMA, 22
- CRUSINALLO/OMEGNA - DE MATTEIS PAOLO - PESCA SPORT - VIA IV NOVEMBRE, 155

Ossola:

- CRODO - BAR CASTELLO - FRAZ. ALPIANO
- DOMODOSSOLA - ARMERIA FUSARI - VIA GALLETTI, 10
- DOMODOSSOLA - GENTINETTA PESCA - C.SO MONETA
- MALESCO - LAURA SPORT - VIA PER RE, 20
- PREMIA - BAR GIGLIO AZZURRO - VIA PROVINCIALE, 10
- VILLADOSSOLA - BEPPE PESCA - VIA B. NOVELLO, 3
- VOGOGNA - BARONE & L. ARTICOLI SPORTIVI - VIA NAZIONALE, 63/b

Provincia di Novara:

- MEINA - BAR PIAZZETTA - PIAZZA CARABELLI 10
- NOVARA - LAGHI FIPSAS NOVARA - STR. COMUNALE PER NIBBIA & S. PIETRO AL MOSEZZO

vd. REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

n.b. IN TUTTE LE ACQUE IN CONCESSIONE E' VIETATO TRATTENERE ESEMPLARI DI TEMOLO

4.3 – DIRITTO RIVA ALTA E RIVA BASSA – PALLANZA

A partire dalla data 06/09/2023, il tratto di Lago Maggiore denominato “riva alta e riva bassa di Pallanza” è passato in gestione per 5 anni alla Sezione provinciale Pescatori del VCO.

La gestione si riferisce al diritto di pesca da riva e dalla barca con gli attrezzi e modalità consentite per la pesca dilettantistica nei limiti dei regolamenti esistenti.

Le licenze e il tesseramento per pescare in questo tratto di lago, sono quelle in vigore per tutta la zona di Lago Maggiore gestita dalla FIPSAS.

I titolari del diritto muniti di licenza dilettantistica e di attestazione provinciale, possono pescare nelle acque del diritto con gli attrezzi professionali, attenendosi alle indicazioni contenute nell’ordinanza del Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere n. 08/15.

4.4 - DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA “EX CUZZI LAMBERTI”

Diritto esclusivo (o riserva) di pesca sulle acque del Lago Maggiore, in territorio del Comune di Verbania e precisamente nella frazione di Suna, fino alla metà del lago circa, lungo la riva alta e bassa di Suna, dal confine tra Pallanza e Suna (località La Crocetta), alla foce del Fiume Toce, in regione Sassello, ruscello del Bernardino, a Fondotoce.

All’interno del suddetto diritto, la pesca dilettantistica è momentaneamente consentita:

ESCLUSIVAMENTE A PIEDE ASCIUTTO DALLA RIVA

I titolari del diritto muniti di licenza dilettantistica e di attestazione provinciale, possono pescare con gli attrezzi professionali, attenendosi alle indicazioni contenute nelle ordinanze del Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere n. 08/15 e 09/15.

4.5 – AREE PROTETTE ALPE VEGLIA – ALPE DEVERO – ALTA VALLE ANTRONA

(D.P. N. 17 DEL 20/02/2023 FINO AL 31/12/2025)

WWW.AREEPROTETTEOSSOLA.IT

4.6 - ACQUE GESTITE DAL PARCO NAZIONALE VALGRANDE

Villa Braghi – P.zza Pretorio, 6 – 28805 VOGOGNA (VB) – TEL. 0324-87540 – fax 0324-878573
e-mail: info@parcovalgrande.it – www.parcovallgrande.it

Con Decreto del Presidente n° 2/2024 è stato approvato il nuovo regolamento per l'esercizio dell'attività di pesca nel parco, recentemente ampliatisi.

Per pescare è necessario possedere il tesserino del Parco. Il tesserino ha un costo di:

- 20 euro per i pescatori che risiedono in uno dei 16 Comuni del Parco (stagionale);
- 40 euro per i pescatori che non risiedono in uno dei Comuni del Parco (stagionale);
- 10 euro a giornata con validità stagionale (giornaliero).


Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite [PagoPA](#) o Bonifico bancario con la causale "Tesserino per l'esercizio della pesca anno 2024".

Il tesserino verrà inviato telematicamente previa ricezione dell'attestazione dei pagamenti dovuti e documento di identità in corso di validità del richiedente oppure potrà essere ritirato dall'intestatario o da un delegato esclusivamente previo appuntamento presso gli uffici del Parco in Piazza Pretorio, 6 a Vogogna (VCO).

Al termine della stagione di pesca, entro e non oltre il 31 dicembre, il tesserino dovrà essere riconsegnato all'Ente Parco.

Per la sola stagione 2024 nei tratti del Toce non è richiesto il tesserino del Parco ma solo la tessera Fipsas con il regolamento segnacatture.

La pesca è consentita esclusivamente nelle zone riportate nella cartina sottostante.



Per informazioni: 0324-87540 (Ente Parco) oppure al Tel. 0324-878802 (CTCA Vogogna).

ORARI: dal LUNEDI' al VENERDI': 9.00-12.30 da MARTEDI' a GIOVEDI': 14.30-16.00

Il regolamento è consultabile sul sito del Parco Nazionale Val Grande al seguente link:

<https://www.parcovallgrande.it/novdettaglio.php?id=78045>

4.7 - LAGO DI MERGOZZO

PER ESERCITARE LA PESCA NELLE PREDETTE ACQUE OCCORRE:

- **LICENZA DI PESCA**
- **PERMESSO DEL TITOLARE DEL DIRITTO**

IMPORTI PERMESSI:

- ANNUALE PESCATORI RESIDENTI	€ 30,00
- ANNUALE PER LA PESCA DA RIVA	€ 50,00
- ANNUALE PER LA PESCA DA BARCA E CARPFISHING	€ 100,00
- GIORNALIERO PER LA PESCA DALLA BARCA	€ 20,00
- GIORNALIERO PER LA PESCA DA RIVA	€ 7,00
- WEEK END DA RIVA 3 GIORNI	€ 15,00
- WEEK END DALLA BARCA 3 GIORNI	€ 30,00
- PESCA SETTIMANALE 7 GIORNI DALLA RIVA	€ 30,00
- PESCA SETTIMANALE DALLA BARCA	€ 50,00
- PESCA SETTIMANALE CARPFISHING	€ 50,00

RILASCIO LICENZE DI PESCA:

- Polizia Municipale
 - Ufficio turistico
 - Hotel Due Palme
 - Tutti i campeggi sul lago
- www.comunedimergozzo.it
www.apdmergozzo.it

4.8 – ZONA DI PESCA TURISTICA SUL TORRENTE STRONA (FINO AL 14 FEBBRAIO 2026)

PER ESERCITARE LA PESCA NELLE PREDETTE ACQUE OCCORRE:

- **LICENZA DI PESCA**
- **TESSERA PESCA € 20,00 validità 365 giorni dal versamento (gratuita fino a 14 anni)**



DOVE TROVARE LE TESSERE:

- GRAVELLONA TOCE - BIRILLO PESCA SPORT - CORSO ROMA, 22
- CRUSINALLO - DE MATTEIS PAOLO - PESCA SPORT - VIA IV NOVEMBRE, 155 ù
- VOGOGNA - BARONE & L. ARTICOLI SPORTIVI - VIA NAZIONALE, 63/b
- DOMODOSSOLA - GENTINETTA PESCA - C.SO MONETA
- VERBANIA SUNA - MIKY PESCA - VIA TROUBETZKOY, 74
- MILANO - LA VALLATA FLY SHOP – VIA ANNONI 1/A

REGOLAMENTO www.enalpescastrona.it

5 - LAGO D'ORTA

Tabella riassuntiva attrezzi consentiti

Tirlindana

Regole generali	Limitazioni
<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 attrezzo per ogni pescatore - n. 2 attrezzi complessivi per ogni imbarcazione - n. 8 esche complessive per ogni imbarcazione - L'utilizzo di lenza divergente (cane o cavedanera) è limitato a n. 1 attrezzo con un massimo di n. 4 esche per imbarcazione, e deve essere posta sul lato di babordo (sinistro) rispetto alla direzione di marcia. - È fatto obbligo di impiegare tale attrezzo solo previa installazione sull'imbarcazione di un segnale, costituito da una sfera di colore bianco del diametro minimo di 30 cm, ben visibile da ogni lato. 	<ul style="list-style-type: none"> - vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba - dall'01/02 al 31/05 vietata ad una distanza inferiore a 50 metri da riva (fatte salve le disposizioni derivanti da leggi o regolamenti gerarchicamente superiori) - dal 01/02 al 31/03 vietata con l'utilizzo di terminali metallici. - dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di gennaio è vietato l'utilizzo di divergente (cane o cavedanera) e di molagna (macchina o trotiera), l'utilizzo di altre modalità di pesca riconducibili alla definizione di Tirlindana è limitato a n. 2 esche per pescatore.

Canna

Regole generali	Limitazioni
<ul style="list-style-type: none"> - n.2 attrezzi con un massimo di 5 ami per attrezzo per ogni pescatore oppure - n. 3 attrezzi con un massimo di n. 1 amo per attrezzo per pescatore, solo da riva ed esclusivamente per il carpfishing. 	<ul style="list-style-type: none"> - dal 01/02 al 31/03 vietata con l'utilizzo di terminali metallici. - l'utilizzo di lenza montata con lanzettera è sempre vietato

Bilancino

Regole generali	Limitazioni
<ul style="list-style-type: none"> - rete di maglia minima 5 millimetri e lato massimo di 1 metro. - utilizzo consentito da riva o da natante purché esso non sia in movimento ed esclusivamente per l'approvvigionamento di un numero massimo di 50 pesci da esca. 	<ul style="list-style-type: none"> - vietato l'utilizzo in concomitanza con l'uso di altri attrezzi. - vietato dal 15/05 al 15/06 - vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

Guadino

- da utilizzare esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
--

Tabella riassuntiva misure, quantitativi e periodi di divieto delle principali specie presenti

specie	mis. minima	periodo di divieto	quantità giornaliera
Persico Reale	18 cm	dal 25 Aprile al 31 Maggio	10 capi
Alborella	nn	dal 15 Maggio al 15 Giugno (***)	1 Kg.
Trota fario	40 cm	dal tramonto della 1 ^a domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Gennaio	6 capi complessivi di cui non più di 2 capi di trota marmorata o suoi ibridi
Trota iridea		dal tramonto della 1 ^a domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Febbraio	
Trota marmorata o suoi ibridi	40 cm.		
Luccio	60 cm	dall' 1 Febbraio al 31 Marzo	1 capo
Carpa	35 cm	dal 1 Giugno al 30 Giugno	nn * °
Tinca	25 cm	dal 1 Giugno al 30 Giugno	nn *
Cavedano	nn	dal 1 Giugno al 30 Giugno	nn *
Bottatrice	nn	nn	nn * °
Scardola	nn	nn	nn *
Triotto	nn	nn	nn *
Anguilla		Vietata la pesca in attesa di un piano di gestione Regionale	
Carassio	nn	nn	nn ** °
Persico sole	nn	nn	nn ** °
Persico trota	nn	nn	nn ** °
Pesce gatto	nn	nn	nn ** °
Rutilo o gardon	nn	nn	nn ** °
Sandra o lucioperca	nn	nn	nn ** °
Coregone	40 cm.	dal 15 Dicembre al 15 Gennaio	3 capi al giorno 50 all'anno

*	Specie che contribuiscono al raggiungimento della quota max giornaliera di 5 Kg di pesce pescabile, stabilita dal regolamento regionale n. 1/R del 12/01/2012 allegato "b".
**	Specie che possono essere pescate nelle acque ciprinicole senza limitazioni di periodi, misure e quantitativo appartenenti all'allegato "c" del regolamento regionale 1/R del 12/01/2012
***	Durante il periodo compreso tra il 1° e il 15 giugno è permessa la detenzione dell'alborella esclusivamente quale esca viva, nel limite di 50 esemplari, da liberare al termine dell'azione di pesca
°	Specie che possono essere pescate e trattenute anche in ore notturne
Per la cattura di altre specie non inserite nella tabella sopra esposta, valgono le disposizioni regionali vigenti in materia di gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e della regolamentazione della pesca	

6 - VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

LEGGE REGIONALE 37/2006

Art. 22. (Vigilanza sull'esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.
2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:
 - a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;
 - b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
4. La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 23. (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza)

1. Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'articolo 22 hanno i seguenti poteri e compiti:
 - a) chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca;
 - b) verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'articolo 12.
2. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente.
3. Le guardie ittiche volontarie, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.
4. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d'acqua dal pescatore.

Art. 26. (Sanzioni)

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;
 - b) da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;
 - c) da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;
 - d) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall'articolo 12;
 - e) da 50,00 euro a 300,00 euro per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;
 - f) da 20,00 euro a 60,00 euro per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;
 - g) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;
 - h) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;
 - i) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;
 - j) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca;
 - k) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopo dilettantistico;
 - l) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 20, commi 9,10,11, 12 e 15;
 - m) da 500,00 euro a 3000,00 euro per chi immette idrofauna senza autorizzazione; qualora la violazione riguardi la specie Siluro (*Silurus glanis*), gli importi sono raddoppiati;
 - n) da 100,00 euro a 500,00 euro per il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).

2. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.

3. Le province esercitano le funzioni relative alle sanzioni amministrative in materia di pesca ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riscuotono ed introitano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e li impiegano interamente per interventi in materia di tutela della fauna acquatica.

4. Le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza effettuata nell'anno precedente in coerenza con il piano provinciale, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.

LEGGE 154/2016

Art. 40. (Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge.

E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti.

Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne e' vietato:

- a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
- b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
- d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
- e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
- f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmisioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.


11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
TERZO SETTORE
Servizio Tutela Faunistica

RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE

ACQUE LIBERE,
TRATTI IN CONCESSIONE O
SOGGETTI A PARTICOLARI DISPOSIZIONI



LEGENDA

	ACQUE LIBERE
	REGOLAMENTO COMUNE DI MERGOZZO
	TRATTI IN CONCESSIONE ALLA SEZIONE PESCATORI PROVINCIALI DEL VCO
	TRATTI IN CONCESSIONE ALLA SEZIONE PESCATORI PROVINCIALI DEL VCO
	DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA "EX CUZZI LAMBERTI"
	LANCONE DI FONDO TOCE
	PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE

0 5 10 15 20 chilometri

dalla Carta Tecnica Regionale (CTR) Regione Piemonte - Sett. Cartografico
AUTORIZZAZIONE n.6 del 06 giugno 2005